

Publicato il 22/09/2017

N. 00253/2017 REG.PROV.CAU.  
N. 00584/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 584 del 2017, proposto da:

Associazione lega per l'abolizione della caccia (Lac) Onlus, Associazione Lav Lega Antivivisezione Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) Onlus, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Linzola, Lorenzo Carmelo Platania, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;

***contro***

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Baroli, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15;

Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale) non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Federazione Regionale Coltivatori Diretti della Liguria (Coldiretti Liguria) non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Associazione Nazionale Libera Caccia - A.N.L.C., Arcicaccia Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Balletti in Genova, via Corsica 2/11;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 471 del 16.6.2017 (applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), Direttiva 2009/147/CE, e dell'articolo 19bis L. 157/1992. Prelievo della specie Storno per l'anno 2017) pubblicata in BURL del 5.7.2017 n. 27;

2) del parere ISPRA prot. n. 25082/T-A22 del 22.5.2017;

nonchè di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che ai sensi dell'art. 9 della direttiva UE 147/09 il prelievo in deroga delle specie protette può essere autorizzato soltanto in presenza di ipotesi tassative tra le quali la necessità di prevenire gravi danni all'agricoltura;

Rilevato che lo studio dell'Università degli studi di Genova ha accertato che "il prelievo minimo da parte degli storni liguri è stimabile intorno a 15.500-

18.800 kg di olive” precisando altresì, alla luce di questo dato, “come il danno complessivo su scala regionale possa ritenersi modesto, ma localmente, in aziende particolarmente colpite ed in stagioni con presenze di storni superiori a quella indagata, può risultare significativo” (doc. n. 11 prod. ricorrenti 30 agosto 2017 pag. 41);

Rilevato che la richiesta di prelievo in deroga della Regione Liguria ha evidenziato come la produzione olivicola nell’anno 2014 – 15 abbia superato le 20.000 tonnellate (tab n. 4); dato rispetto al quale l’entità del danno stimato dall’Università di Genova per effetto della presenza dello storno appare trascurabile (18 tonnellate);

Rilevato inoltre che la richiesta di prelievo ha evidenziato la relevantissima diminuzione (da 299 a 71) delle segnalazioni di danno alle colture olivicole riconducibili allo storno (doc. n. 7 prod. ricorrenti 30 agosto 2017);

Rilevato infine che i dati contenuti nella tabella n. 12 della richiesta di prelievo appaiono affetti da un errore di generalizzazione, non essendo chiarito per quale ragione i dati riferiti ad un numero esiguo di aziende agricole (71), rappresentanti una parte altrettanto minima di superficie olivicola (ha 7,6426) possano essere estesi senza alcun correttivo statistico all’intera superficie olivicola regionale (ha 10.524,80);

Rilevato che, per quanto sopra espresso, l’istruttoria della Regione Liguria non evidenzia il pericolo di gravi danni all’agricoltura rappresentati dalla presenza degli storni tali da giustificare, per l’attuale stagione, il prelievo in deroga;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accoglie l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 16.6.2017 n. 471.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 gennaio 2018. .

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luca Morbelli**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**